

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2443 del 16/05/2022
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN COMUNE DI CATTOLICA (RN).PROCEDIMENTO RNPPA1919. RICHIEDENTE: SOC. REPOS S.R.L..
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2604 del 16/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici MAGGIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Demanio Idrico**

**OGGETTO:** CAMBIO DI TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN COMUNE DI CATTOLICA (RN). **PROCEDIMENTO RNPPA1919**. RICHIEDENTE: SOC. REPOS S.R.L.

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- la Legge 07/08/1990 n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 "*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*";
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 "*Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*") e n. 2067/2015 "*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*";
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015

*“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale della Arpae n. 558 del 06/02/2020 con cui è stata rilasciata alla Soc. Arlecchino di Battarra Mirco s.n.c. (C.F./P.IVA 017467990409), con scadenza al 31/12/2024, la concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee in Comune di Cattolica (RN) per una portata massima di 1 l/s ad uso “igienico ad assimilato” **Procedimento RNPPA1919**;

**PREMESSO CHE:**

- in data 02/12/2021 veniva data comunicazione, registrata in pari data al prot. Arpae PG 186107, dalla Soc. Arlecchino di Battarra Mirco s.n.c. (C.F./P.IVA 017467990409) l’ intenzione di rinunciare alla concessione sopra richiamata;
- il sig. Alessandro Padrin (c.f.:PDR LSN 91B22 B019Z), in qualità di Rappresentante titolato alla firma della Soc. RE POS S.R.L. (P.IVA 113345909662) con sede legale in Comune di Milano (MI), ha presentato in data 28/03/2022 registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/51008, istanza per il cambio di titolarità della sopra richiamata concessione;

**DATO ATTO** che con la determinazione n. n. 558 del 06/02/2020 il canone annuo di concessione è stato fissato in €. 164,89 (euro centosesantaquattro/89) e che la soc. Arlecchino di Battarra Mirco s.n.c. (C.F./P.IVA 017467990409) è in regola con il pagamento del canone fino all’ annualità 2021 ;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- la derivazione di acque pubbliche sotterranee, è esercitata mediante un pozzo della profondità di 5,0 m. dal p.c. ubicato su area di proprietà della signora Brunotti Annunziata in Comune di Cattolica (RN) distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particella 546, avente le seguenti coordinate geografiche:
  - UTM-RER: X = 790.678 Y =875.007;
- la portata massima è di 1,00 l/s;
- il volume massimo è di 273,00 m<sup>3</sup>/annui;

**CONSIDERATO:**

- che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all’art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

**STABILITO** che il canone annuale per l’uso igienico ed assimilato“, calcolato applicando l’art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è stato rideterminato in €. 170,31 (euro centosettanta/31);

**ACCERTATO:**

- che il richiedente ha provveduto in data 06/05/2022 al versamento della somma di €. 90,00 a titolo di spese istruttorie e al pagamento del canone per l'annualità 2022 pari a €. 170,31 (euro centosettanta/31);
- ha provveduto in data 06/05/2022 al versamento della somma di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2022/65230 del 20/04/2022 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

**DATO ATTO** che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 mantenendo **invariata la scadenza al 31/12/2024**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Soc. RE POS S.R.L. (P.IVA 113345909662) con sede legale in Comune di Milano (MI) , fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità alla concessione di derivazione Arpae n. 558 del 06/02/2020 per il prelievo di acque sotterranee Comune di Cattolica (RN) per una portata massima di 1,00 l/s ed un volume massimo di prelievo di 273.60 m<sup>3</sup>/annui ad uso "igienico ed assimilati" - **Procedimento RNPPA1919**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata **fino al 31/12/2024**, mantenendo invariata la scadenza stabilita dalla concessione Arpae n. 558 del 06/02/2020 1215;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 170,31 (euro centosettanta/31), dando atto che il canone per l'annualità 2022 è stato versato in data 06/05/2022;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di fissare in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e

- che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
  8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
  9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
  10. di stabilire inoltre:
    - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
    - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
  11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
  12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

**Dr. Stefano Renato de Donato**  
*(Documento firmato digitalmente)*



**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Demanio Idrico**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. RE POS S.R.L. (P.IVA 113345909662) con sede legale in Comune di Milano (MI), per la derivazione di acque sotterranee - **Procedimento RNPPA1919.**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E  
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo è esercitato mediante pozzo esistente ubicato nel Novafeltria (RN) su terreno di proprietà del richiedente distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particella 546 che presenta le seguenti caratteristiche:

- diametro: 150 mm.;
- profondità: 5,00 m. dal piano di campagna;
- coordinate UTM-RER:X = 790.678 Y =875.007;
- corpo idrico “Conoide-Conca-confinato superiore” (cod. 0600ER-DQ2-CCS)

La risorsa richiesta è utilizzata ad uso “igienico ed assimilati”;

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 1,0 l/s ;**
- **volume annuo di prelievo: 273,60m<sup>3</sup>/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall’art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto, il divieto di derivare acqua.

**ART. 3**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E’ vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata **fino al 31/12/2024**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

#### **ART. 6**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

#### **ART. 5**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 7**

##### **RINNOVO**

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 31/12/2024.** Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **ART. 8**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**